



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

*Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile*

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 99

del 09/06/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017 - 2019 E DELL'ELENCO ANNUALE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì NOVE del mese di GIUGNO alle ore 18:30 nella Casa Comunale;

Pravia l'osservanza delle formalità prescritte si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti:

		Presenti	Assenti
CARUSO ANGELO	SINDACO	X	
CASTELLANO FRANCO	ASSESSORE	X	
ACCONCIA ENIA	ASSESSORE	X	
UZZEO VINCENZO	ASSESSORE	X	
ETTORRE LUCIANA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, ANGELO CARUSO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 35 del D.Lgs. 30 maggio 2001, n. 265, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ha individuato i principi fondamentali a cui le pubbliche amministrazioni si devono attenere nell'espletamento delle procedure di reclutamento;

RICHIAMATO l'art. 39 della Legge 27.12.1997, n. 449, e ss.mm.ii., al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse e per il migliore funzionamento degli uffici, ha introdotto la programmazione del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2.4.1968, n. 482;

CONSIDERATO che l'articolo 91 del T.U. ordinamento degli enti locali stabilisce che nell'ambito dell'ente locale, ai fini di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse, " gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata al contenimento della spesa per il personale", così come già previsto dal comma 102 dell'art 1 della Legge 20 Dicembre 2004 n. 311;

RICHIAMATO l'art. 89, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i Comuni, le Province e gli altri Enti locali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge stessa, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. del di rideterminazione della dotazione organica dell'Ente;

RITENUTO, al fine di soddisfare le esigenze dei Settori II e III, di dover avviare le necessarie procedure di cui all'art. 34-bis e all'art. 30 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, e ss.mm.ii., per la copertura dei seguenti posti vacanti in dotazione organica:

- n. 1 posto di istruttore contabile – Cat. C1 – full time;
- n. 1 posto di Istruttore tecnico – Cat. C1 – part time (18 ore);

RILEVATO che l'art.30 del D.Lgs. n.165/2001, e ss.mm.ii.:

al comma 1 testualmente recita: "*Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità*";

al comma 2-bis recita:” *Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria”.*

ATTESO che:

- l'istituto della mobilità è uno strumento per conseguire una piu' efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della Pubblica Amministrazione globalmente intesa, in quanto si concretizza nella sola cessione del contratto di lavoro non genera incremento di spesa nel settore pubblico;
- l'articolo 1, comma 47, della legge n. 311/2004 prevede che, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti i trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a limitazioni;
- come precisato dalla Funzione pubblica, l'obiettivo principale della norma è quello di garantire la possibilità che le risorse umane, già esistenti nella pubblica amministrazione, possano essere redistribuite in un'ottica di miglior efficienza, efficacia ed economicità;
- la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie, con Deliberazione n. 21/SEZ AUT/QMIG del 27 novembre 2009 ha chiarito che la mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa è libera, in quanto tale modalità di trasferimento non genera alcuna variazione della spesa complessiva e quindi l'operazione risulta neutra per la finanza pubblica;
- sempre la Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con Deliberazione n. 3/2012/PAR, in data 19.01.2012, ha chiarito che la mobilità in uscita di personale verso un ente sottoposto alle regole del Patto di stabilità deve essere considerata neutrale dal punto di vista degli effetti finanziari;

RICHIAMATE la deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Piemonte n. 70/2016/SRCPIE/PAR e la deliberazione n. 80/2011/PAR della sezione Lombardia che forniscono i seguenti termini di riferimento:

- la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1, co. 47, della legge n. 311/2004, tra amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema di finanza pubblica locale;
- perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

RITENUTO, pertanto, di dover approvare il Piano del fabbisogno del personale, prevedendo la copertura dei posti sopra elencati mediante mobilità in entrata ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., previo esperimento delle procedure di cui all'art. 34 - bis del D.Lgs. n. 165/2001;

PRESO ATTO che in relazione ai limiti alla spesa del personale, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, ha specificato che ai fini della

determinazione della spesa per il personale, in applicazione dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, a decorrere dall'anno 2014 gli Enti Locali assicurano, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione (Triennio 2011 – 2013);

PRESO ATTO, altresì, dell'abrogazione dell'art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 che, tra l'altro, vietava qualsiasi facoltà assunzionale ai Comuni nei quali l'incidenza delle spese di personale (dovendo a tal fine consolidare la spesa del personale di aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totalitaria o di controllo, affidatarie di servizi pubblici locali senza gara o strumentali) fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti;

ATTESO che:

- l'articolo 1, comma 762, della legge n. 208/2015, ha previsto che le norme finalizzate al contenimento della spesa del personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite, ora, al pareggio di bilancio;
- l'Ente ha rispettato i vincoli del pareggio del bilancio nell'anno 2016 di cui alla Legge 28.12.2015, n. 208;
- ha trasmesso, con modalità telematiche alla Ragioneria Generale dello Stato l'attestazione del rispetto del vincolo del pareggio di bilancio entro il 31/03/2017 (Legge n. 232/2016);
- la dotazione organica è stata rideterminata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 09/06/2017, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- con Deliberazione della Giunta Comunale sono state verificate eventuali eccedenze di personale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale è stato approvato il Piano delle azioni positive in materia di pari opportunità di cui all'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 e art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001;
- è stata attivata la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti di cui all'art. 27 del D.L. n. 66/2014;
- sono stati approvati il Bilancio di previsione 2017 /2019 ed il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2016 ed inviati i dati relativi a tali documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui al D.L. n. 113/2016;
- sono stati approvati il Piano della performance ed il DUP 2017 – 2019;

VISTO, pertanto, il Piano del fabbisogno del personale per il Triennio 2017 /2019 (Allegato "A") allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale e ritenuto meritevole di approvazione;

DATO ATTO che:

- l'Ente non è soggetto alle disposizioni all'art. 1 della Legge n. 68/99 (Norme sul diritto al lavoro dei disabili);
- che l'Ente non è in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTI:

- gli artt. 6 e 35, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001;
- l'art. 3 del C.C.N.L. del 31.03.1999 e gli artt. 7 e 8, comma 1, lettera d) del C.C.N.L. del 01.04.1999, i CC.NN.LL. 21.1.2004 e 9.5.2006;:
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
- il parere reso dall'organo di revisione economico – finanziario;
- i vigenti CCNL Comparto Regioni – Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 276/2003;
- i pareri resi favorevoli in ordine alla "regolarità tecnica" ed alla "regolarità contabile", resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Con votazione favorevole unanime, resa nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni in premessa, il Piano del Fabbisogno del personale per il Triennio 2017 – 2019 ed il Piano annuale 2017, come da prospetto allegato alla presente (Allegato “A”) per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che l'Ente assicura, nell'ambito della presente programmazione triennale del fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011 – 2013;
3. **DI DARE ATTO** altresì della neutralità della mobilità ai fini della capacità assunzionale e che l'istituto può essere attivato solo nel rispetto dell'art. 1, comma 557 (o 562), della legge 296/2006 (contenimento delle spese di personale in valore assoluto rispetto alla media del triennio 2011/2013) e delle norme che vietano assunzioni per il mancato rispetto di alcune regole di natura finanziaria, quali il pareggio di bilancio o l'approvazione dei documenti programmatici e di rendiconto;
4. **DI DEMANDARE** al Responsabile del Servizio Interessato l'adozione degli atti consequenziali al presente;
5. **DI DARE ATTO** che del contenuto del presente provvedimento è data comunicazione preventiva alle Organizzazioni Sindacali , ai sensi dell'articolo 7 del vigente C.C.N.L.. Regioni-Autonomie Locali 01.04.1999.

Infine, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto urgente e, pertanto, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Aggiornamenti al Piano del fabbisogno del personale 2017 – 2019 ed elenco annuale 2017

ANNO 2017

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO SETTORE	AZIONE PIANO	DECORRENZA
C1	Istruttore contabile – C1 Tempo pieno	II - BILANCIO	Esperimento procedure di mobilità ex articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.	1° agosto 2017
Neutralità della spesa				
C1	Istruttore tecnico – C1 Part time 50% (18 ore)	III – URBANISTI CA, EDILIZIA, AMBIENTE E MANUTENZIONI	Esperimento procedure di mobilità ex articoli 30 e 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.	1° settembre 2017
Spesa preventivata complessiva pari a € 45.000,00				

ANNO 2018

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA

ANNO 2019

CATEGORIA	PROFILO PROFESSIONALE	UFFICIO AREA	AZIONE PIANO	DECORRENZA

Il Presidente
F.to Angelo Caruso

L'Assessore Anziano
F.to Castellano Franco

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 27/06/2017 al 12/07/2017.

Castel di Sangro, addì 27/06/2017

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 27/06/2017

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)